TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 58

Carta di circolazione e immatricolazione

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo e' destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore. Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, e' rilasciato uno speciale documento di circolazione, che e' valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso. Il medesimo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette di destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Chiunque circola con un veicolo per il quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Versione in vigore dal 5 marzo 1982, non più in vigore dal 6 aprile 1987 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-58-carta-di-circolazione-e-immatricolazione/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it